

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Organismo geneticamente modificato e identificatore unico**

Alla colza geneticamente modificata (*Brassica napus* L.) GT73, come specificata nell'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-ØØØ73-7, conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

*Articolo 2*

**Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

- a) mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata MON-ØØØ73-7;
- b) prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata MON-ØØØ73-7 per usi diversi da quelli indicati alla lettera a) e diversi dagli alimenti, ad eccezione della coltivazione.

*Articolo 3*

**Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «colza».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti oggetto della presente decisione e nei documenti che li accompagnano.

*Articolo 4*

**Metodo di rilevamento**

Per il rilevamento della colza geneticamente modificata MON-ØØØ73-7 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell'allegato.

*Articolo 5*

**Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

*Articolo 6*

**Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

